



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 19 del 21-11-2018

Oggetto: Disposizioni per la messa in sicurezza delle strade comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune. Taglio piante pericolose.

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre 2018 il territorio comunale è stato oggetto di intense ed eccezionali precipitazioni accompagnate da forti raffiche di vento che hanno causato lo sradicamento di un elevatissimo numero di piante di alto fusto su tutto il territorio comunale;

Rilevato che detto evento si è avuto anche nelle immediate vicinanze del Paese, in aree urbanizzate e a forte intensità residenziale;

Accertata la presenza di molte piante di alto fusto parzialmente collassate, pericolanti e/o instabili radicate lungo il ciglio delle strade comunali, le quali risultano essere suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, possono essere causa di caduta, possono limitarne la visibilità o nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada stessa;

Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale nonché pedonale, soprattutto in occasione di eventuali eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui probabilmente sarà interessato il territorio Comunale;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente mantenute;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante la rimozione, l'abbattimento e/o la potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla normale circolazione;

Visto l'articolo 16 "fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

Visto l'art. 29 "piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

Visto l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";

Atteso che a norma dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

Visto l'art. 892 e successivi del Codice Civile;

Visto l'art. 62 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

Al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

ORDINA

A tutti i proprietari, usufruttuari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di verificare lo stato di conservazione e consistenza della relativa proprietà lungo la fascia di 6 (sei) metri dalle strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico e:

1. entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza:

- a) **provvedere al taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che risulti pericolosa per la circolazione stradale, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di rischio per la sicurezza della pubblica circolazione, dei veicoli e dei pedoni;**
- b) **provvedere alla potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, o ancora che siano di ostacolo alla diffusione della sorgente luminosa emessa dall'illuminazione pubblica notturna (lampioni);**

2. entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data della presente ordinanza:

- a) **provvedere alla rimozione, sgombero o eliminazione di rami, tronchi, ceppaie, terriccio o altro, provenienti dai propri fondi e presenti lungo la fascia di metri 2 (due) dalle strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico, al fine di non arrecare intralcio, impedimento o disservizio, alle operazioni di sgombero neve;**

AVVERTE

1. che tutte le operazioni sopra citate, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nel loro espletamento non arrechino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro risultante dalle stesse, non potranno né essere accatastate a meno di ml 2,00 dal ciglio stradale né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
3. **Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 155,00 a euro 624,00.**
4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza per conoscenza e quanto di competenza:

- a) alla Stazione Carabinieri di Grigno
- b) al Corpo di Polizia Locale della Bassa Val. e Tesino;
- c) al Servizio Foreste della P.A.T. - Ufficio di Borgo Valsugana;
- d) al Servizio Gestione Strade della P.A.T. - Ufficio di Borgo Valsugana;
- e) portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo telematico e sul sito istituzionale;
- f) l'affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale

FA PRESENTE

Che l'ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 (sessanta) giorni. Ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Felicetti Ruggero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

